

141

DOSS  
tutti



sb-Direzioni Generali Basilicata

*Ministero della Giustizia*

**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

**Ufficio del Capo del Dipartimento**

*Ufficio per l'attività di coordinamento, consulenza e supporto per i rapporti  
con le Regioni, gli Enti Locali ed il Terzo Settore*



GDAP-0388672-2004

PU-GDAP-1a00-28/10/2004-0388672-2004

*Al Vice Capo del Dipartimento*

*Alla Direzione Generale  
del personale e della formazione*

*Alla Direzione Generale delle risorse  
materiali, dei beni e dei servizi*

*Alla Direzione Generale  
per il bilancio e della contabilità*

*Alla Direzione Generale  
dei detenuti e del trattamento*

*Alla Direzione Generale  
dell'esecuzione penale esterna*

*Alle Direzioni degli Uffici di Staff del  
Capo del Dipartimento*

**SEDE**

*Alla Direzione dell'Istituto Superiore  
di Studi Penitenziari*

*Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
della Regione Basilicata*

*e.p.c.: Al Capo del Dipartimento della  
Giustizia Minorile*

**LORO SEDI**

**Oggetto:** *protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione  
Basilicata.*



# *Ministero della Giustizia*

- 2 -

*Si trasmette copia del protocollo in oggetto, sottoscritto il 22 ottobre u.s., dal Sottosegretario alla Giustizia, On. Iole Santelli e dal Presidente della Regione Basilicata, On. Filippo Bubbico.*

*L'accordo rappresenta un ulteriore importante traguardo per la realizzazione di una sempre migliore collaborazione interistituzionale con i partners territoriali per la programmazione e l'attuazione di interventi condivisi nell'ambito della esecuzione penale adulti e minori.*

*Si è certi, come sempre, che le SS.LL., di concerto con l'Ufficio per i Rapporti con le Regioni, sapranno attivare ogni utile iniziativa per l'attuazione ed il sostegno degli impegni assunti; vorranno, a tal fine, fornire anche ogni possibile supporto al Provveditore regionale e agli istituti e servizi della Basilicata.*

*Si confida, a livello locale, nell'opera costante di stimolo e coordinamento del Provveditore Regionale, opera che già si è rivelata determinante per la definizione della stessa intesa.*

*Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.*

**Il Capo del Dipartimento**  
**Presidente Giovanni Tinebra**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Tinebra', written over the printed name of the President of the Department.

# *Protocollo d'intesa*

*tra il Ministero della Giustizia*

*e*

*la Regione Basilicata*

Il Ministro  
della Giustizia

Il Presidente della Regione  
Basilicata

Premesso:

- Che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata consente la realizzazione di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto delle caratteristiche della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle quali insistono gli Istituti di pena e gli altri Servizi del Ministero della Giustizia, Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, nel comune obiettivo del recupero dei soggetti che fanno ingresso nel circuito penale, nonché di prevenzione e contenimento del fenomeno criminalità;
- Che le collaborazioni già in essere tra gli organi periferici del Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata possono estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte quelle materie in ordine alle quali, vi sia una responsabilità da parte delle due Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che rendano possibile l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei vari aspetti contenuti nel presente protocollo;
- Che la legge 354/1975 e il DPR 230/2000, recante "norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche ed integrazioni, il DPR 448/88, disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, il D. lgs. 272/89 norme di attuazione di coordinamento e transitorie del DPR 448/88, nonché il D.P.R. 616/1977, il D. lgs. 112/1998, la L.269/98, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplinano il trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il D.lgs. 267/2000 sulle autonomie locali, disposizioni che individuano, nel rispetto delle diverse competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, i settori di intervento congiunto sui quali, il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della legge 328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L. 285/97 recante disposizioni per la promozione di diritti

e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la L. 451/97 relativa all'istituzione della Conferenza Nazionale sull'infanzia e l'Adolescenza e l'Osservatorio Nazionale sull'infanzia e l'Adolescenza. Tale collaborazione corrisponde, inoltre, al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalla legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla L. 59/1997) della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni, nell'ambito di un sistema basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti Locali, finalizzato a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;

- Che gli interventi rivolti alle persone che entrano nel circuito penale sono da intendersi attuativi dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato" e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella società, come peraltro ribadito dall'art. 81 e seguenti delle Regole minime dell'ONU del 1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R. (87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 Febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89), dalle Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile dell'ONU del 1985, dalla Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo 176/91;

- Che al fine di garantire e rendere esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria occorre favorire politiche unitarie e coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi diritti, attraverso interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla legge 328/00 e dal Piano Socio-Assistenziale della Regione Basilicata, per le varie fasce di utenza (minori, giovanitossicodipendenti, anziani, soggetti portatori di handicap, soggetti con disagio psichico);

- Che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai bisogni della popolazione sottoposta a misure penali, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 L. 328/00;

Ritenuto:

- Che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia collaborazione tra le singole Direzioni degli Istituti per Adulti e del Centro di Servizio Sociale per Adulti, dell'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, del Centro di Prima Accoglienza, della Comunità Ministeriale e dell'Istituto Penale per Minorenni, di seguito denominati Servizi Minorili, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso anche la sottoscrizione di accordi di programma per l'attuazione degli impegni assunti;

- Che le parti condividono l'assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione politica e amministrativa che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia e il sistema territoriale, per cui appare opportuno definire ambiti di collaborazione interistituzionale entro i quali agire;

- Che esse prendono atto, altresì, che il clima e la qualità delle relazioni sociali e istituzionali instauratesi tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione Basilicata si debbano poter riconoscere nella presente intesa quale quadro di riferimento di quell'insieme di interventi che la Regione Basilicata e il Ministero della Giustizia sono chiamati ad attuare ciascuno per quanto di competenza;

Considerato:

che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla conseguente qualità dei servizi resi alle persone, siano essi liberi che sottoposti a vincoli penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti per la migliore pianificazione degli interventi;

Le parti si impegnano a disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al circuito penale sul piano:

1. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;
2. della tutela della salute delle persone sottoposte a misure penali secondo i principi di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 22 Giugno 1999 n. 230, così come modificato dal D. Lgs. 433/00 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo approvato con Decreto del Ministro della Sanità del 21 Aprile 2000 e dalle più recenti disposizioni di legge;
- 2.a della cura e riabilitazione dei soggetti sottoposti a provvedimento penale che abbiano fatto uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; dei soggetti alcol dipendenti o affetti da forme morbose diffuse (AIDS, ecc) e dei soggetti con disagio psichico;
3. dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per i minorenni, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi denominato Terzo Settore), di interventi volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono individuati dall'ordinamento penitenziario;
4. di interventi specifici a favore di: stranieri - autori di reati sessuali - donne;
5. della necessità di attivare impegni specifici ed ulteriori nei confronti dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, impegni volti all'educazione alla legalità, alla prevenzione della criminalità minorile e al trattamento dei minorenni sottoposti a misure penali, con il coinvolgimento del Terzo Settore;
6. dell'esecuzione penale esterna;
7. dei rapporti con la comunità esterna e della integrazione dei servizi territoriali con i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in raccordo con le forze del volontariato e del Terzo Settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti minori ed adulti in esecuzione penale interna ed esterna, di dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex detenuti;
8. dell'edilizia penitenziaria;
9. della promozione di modalità diverse di composizione del conflitto autonome rispetto al processo penale, di riparazione delle conseguenze del reato, di assistenza alle vittime del delitto, di mediazione penale;
10. della formazione congiunta degli operatori dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e per minori, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore in tutti gli ambiti di collaborazione;
11. della promozione del benessere del personale dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;

**IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LA REGIONE BASILICATA**  
convengono su quanto segue:

**ART. 1**

**Comunicazione e Strumenti Informatici e Telematici**

L'obiettivo di una piena funzionalità del sistema della giustizia può essere raggiunto in particolare anche attraverso una accelerazione nell'innovazione di nuove tecnologie che vanno applicate su larga scala.

A tal fine le parti si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.

La Regione Basilicata fornirà al Ministero della Giustizia, sulla propria rete, i servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari, alle interazioni con il dominio giustizia nell'ambito della RUPA e nell'ottica della rete nazionale.

**ART. 2**

**Assistenza Sanitaria e Salute in carcere**

Il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e della collettività e come tale va garantito anche a coloro che vivono in condizioni di restrizione o di limitazione della libertà personale.

La Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia riconoscono che la salute va intesa come benessere psico/fisico strettamente legata alla qualità delle condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti Penitenziari, al trattamento e alla tutela dei diritti delle persone ristrette.

La Regione Basilicata e il Ministero della Giustizia, orientano i propri interventi secondo quanto indicato nel Decreto legislativo 22 Giugno 1999, n. 230, così come modificato dal decreto legislativo 22/12/2000 n. 433 e secondo anche le più recenti disposizioni legislative, le norme, tuttora vigenti, dell'ordinamento penitenziario e del regolamento di esecuzione. Tengono altresì conto degli orientamenti di organizzazione del sistema sanitario penitenziario scaturiti anche dagli esiti della sperimentazione ove avvenuta.

Fino a quando non verrà data definitiva chiarezza normativa in merito all'attuazione del D.Lgs. sopra citato, nell'ottica attuale di un'assistenza sanitaria integrata con regime di tipo misto fra le due Amministrazioni, la Regione Basilicata e il Ministero della Giustizia si impegnano a garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, senza arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati adulti e minori e a favorire ogni altro utile meccanismo di assistenza sanitaria del S.S.N. agli stessi soggetti. La Regione assicurerà comunque, con la propria partecipazione, i livelli essenziali di assistenza previsti per i soggetti liberi, in particolare in materia di:

- erogazione gratuita di farmaci;
- assistenza specialistica;
- assistenza nelle emergenze – assicurando attraverso i DEA gli interventi urgenti negli istituti penitenziari nelle fasce orarie non coperte dal servizio sanitario penitenziario.

La Regione Basilicata, pertanto, si impegna ad assicurare l'assistenza sanitaria ai detenuti ed internati e ai soggetti minori sottoposti a provvedimenti penali o a limitazioni della libertà personale, secondo le disposizioni normative in materia, gli orientamenti indicati nonché il Progetto obiettivo (D.M. Sanità 21.4.2000), assumendo come principi fondamentali della propria azione, l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità assistenziale, il diritto di scelta, il rispetto della privacy.

Le parti riconoscono che l'assistenza sanitaria, anche quando viene erogata in ambiente penitenziario, deve essere espletata in strutture aventi i requisiti organizzativi e strutturali previsti

per l'accreditamento; le parti si impegnano in sinergia ad ottenere quanto più rapidamente possibile l'adeguamento delle strutture sanitarie penitenziarie ai precedenti requisiti.

La Regione Basilicata, inoltre, si impegna affinché le ASL assicurino:

- la verifica periodica dello stato igienico sanitario degli Istituti Penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti del personale penitenziario;
- l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e l'educazione alla salute;
- la piena attuazione della normativa vigente in materia di igiene degli alimenti e della nutrizione;
- una sufficiente disponibilità nei presidi ospedalieri di posti letto riservati ai detenuti scortati e piantonati (ex art. 7 D.L. 14 Giugno 1993 n. 187), nel rispetto delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dei tempi di attesa per il ricovero, nonché dei tempi di accesso ai servizi sanitari esterni.

La Regione Basilicata si impegna, altresì;

- a mantenere e sviluppare i rapporti convenzionali con gli Operatori Socio-Sanitari già instaurati dal Ministero della Giustizia nell'ambito delle competenze ai sensi del D.lgs. 230/99;
- a erogare non solo le risorse finanziarie già stanziare dal Ministero della Giustizia e trasferite alla Regione, alle ASL subentranti, per ogni singolo Istituto ma anche altre eventuali risorse necessarie per rendere i livelli dei servizi pari a quelli previsti per le persone libere;
- ad approvare linee guida di concerto con le strutture penitenziarie interessate, concernenti la individuazione di un modello organizzativo generale dell'assistenza che le singole ASL dovranno applicare a livello locale (v.punto 3.2 Progetto Obiettivo).

## **2 a. Trattamento tossico e alcool-dipendenti**

L'Assistenza sanitaria ai tossicodipendenti è stata trasferita al S.S.N. a partire dall'1.1.2000 e, pertanto, le ASL sono già impegnate ad attuare programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale per i soggetti tossicodipendenti presenti negli Istituti Penitenziari, così come per gli altri utenti ospitati presso i Servizi Minorili, compresi i soggetti affetti da Aids e Hiv e i sottoposti a misure alternative e limitative della libertà personale o altre misure previste dal codice di Procedura Penale a carico di imputati minorenni. I SERT competenti territorialmente, al fine di assicurare la continuità terapeutica ai soggetti tossicodipendenti ed alcoolodipendenti, si coordineranno con i servizi competenti per residenza.

Le ASL si impegneranno altresì a verificare l'adeguatezza del servizio prestato dal SERT negli istituti sotto il profilo quantitativo e qualitativo, anche a seguito dell'assorbimento del personale già convenzionato con l'Amministrazione Penitenziaria.

Pertanto gli organici dei SERT, oltre ad essere eventualmente incrementati, dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive, tali da rendere il servizio più qualificato nei confronti dell'utenza, valorizzando e, se del caso, stabilizzando anche l'apporto esperienziale e professionale degli operatori già convenzionati con l'Amministrazione Penitenziaria.

Compatibilmente con le esigenze cautelari, sarà garantito, subito dopo l'ingresso in carcere, o presso le strutture minorili, l'intervento terapeutico necessario, d'intesa con le strutture sanitarie delle Amministrazioni della Giustizia e sarà assicurata, comunque, in tempi idonei, da precisarsi nel protocollo operativo di ogni singolo Istituto e Servizio, la presa in carico dei soggetti sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pene detentive, assicurando la necessaria continuità assistenziale.

Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, nonché la predisposizione di un programma terapeutico che continui anche dopo la dimissione.

Le Direzioni degli Istituti penitenziari e dei Servizi Minorili, da parte loro, si impegnano ad assicurare adeguati spazi strutturali, temporali e funzionali per lo svolgimento dell'attività dei SERT.

La Regione Basilicata si impegna, inoltre, a predisporre programmi di tutela della salute dei tossico-alcool-dipendenti, che contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle preventive e di riduzione del danno.

Le parti concordano, infine, sulla necessità di attivare nella Regione una sezione a custodia attenuata previa verifica della fattibilità.

### **ART. 3** **Interventi Trattamentali**

Il trattamento delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale negli Istituti penitenziari, nel CSSA e nei Servizi Minorili della Giustizia della Basilicata, rientra nelle competenze istituzionali dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile e comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative funzioni della Regione e degli Enti Locali.

Gli interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in forma totalmente o parzialmente intra muraria rivestono per la Regione carattere di particolare importanza.

Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale, la Regione Basilicata, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, si impegna per una concreta traduzione operativa di quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare per la creazione delle condizioni utili ad attivare un efficace rapporto di collaborazione tra le Amministrazioni del Ministero della Giustizia, Enti Locali e organismi del Terzo Settore.

Tale collaborazione potrà anche assumere la connotazione di progetti specifici, attuati a mezzo di convenzioni tra le direzioni degli Istituti Penitenziari, la Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, le Direzioni dei Servizi Minorili, gli Enti Locali di riferimento, anche associati negli ambiti territoriali di cui al Piano Regionale Socio Assistenziale, e gli organismi del Terzo Settore.

La responsabilità organizzativa degli interventi che sostanziano il trattamento penitenziario appartiene all'Amministrazione Penitenziaria e all'Amministrazione della Giustizia Minorile.

La gestione degli interventi, laddove siano coinvolti l'Ente Locale, o il terzo Settore mediante convenzione, si realizza d'intesa tra Direzione Penitenziaria, Direzione del Centro di Servizio Sociale per Adulti, Direzioni dei Servizi della Giustizia Minorile, Ente locale di riferimento ed organismo del Terzo Settore. In tale ambito il progetto collaborativo locale, che potrà avere valenza pluriennale, prevederà:

- la precisazione delle modalità di utilizzo integrato degli operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo Settore;
- l'individuazione degli idonei spazi attrezzati all'interno delle strutture minorili e per adulti e sul territorio, ai fini delle azioni trattamentali programmate per progetti;
- l'attivazione dei servizi e dei presidi territoriali coinvolti nel progetto;
- la programmazione degli interventi formativi e di aggiornamento congiunti tra operatori penitenziari, della giustizia minorile e del territorio, compreso il Terzo Settore;
- la sensibilizzazione delle comunità esterne sulle problematiche legate alla detenzione ed al reinserimento sociale della popolazione detenuta;
- le risorse finanziarie necessarie al progetto.

I progetti relativi al trattamento potranno avere anche carattere sperimentale al fine di procedere, d'intesa tra le parti, a quelle modifiche in itinere che si rendessero necessarie per un più efficace perseguimento degli obiettivi prefissati, rimuovendo gli ostacoli che a questo si

frappongono. Dalla valutazione dei progetti potranno derivare elementi utili per la eventuale ridefinizione dell'organizzazione e della programmazione dei servizi e dei presidi degli Enti locali sedi di Istituti penitenziari, e/o di servizi dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, coinvolti nella materia e debitamente convenzionati.

Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento penitenziario resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti.

Concorrono alla realizzazione dei progetti per il trattamento delle persone ristrette negli Istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Basilicata o sottoposte a misure alternative o sostitutive sul territorio, le risorse finanziarie e i servizi a questo ordinati dai settori: Servizi Sociali, Sanità, Istruzione, Formazione professionale e Lavoro, Cultura, Sport e Tempo libero dell'Amministrazione Regionale competenti a fornire opportunità in ordine al recupero ed alla reintegrazione sociale di tali persone.

La Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia considerano l'istruzione, la formazione professionale ed il lavoro come parti integranti e centrali del trattamento penitenziario nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche in forma alternativa.

### 3 a. Istruzione

La Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze proprie e delegate in merito alla pianificazione ed alla programmazione dell'offerta formativa integrata rivolta agli adulti, ai sensi dell'art. 138 del D.lgs.n. 112/98, degli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni sulla riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti e in applicazione delle Direttive per il Sistema di Istruzione, approvate dalla Conferenza Unificata il 6 febbraio 2001, riconosce all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e le potenzialità di intervento sia nel campo formale (istruzione e formazione professionale) sia in quello informale (percorsi di educazione multiculturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto all'educazione e all'istruzione per l'intero arco della vita.

La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche educative e formative regionali, in accordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle Autonomie Scolastiche, si impegna a:

- **promuovere** e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione degli adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e non formale, richiesti dal territorio, concertati su scala locale con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri territoriali permanenti;
- **agevolare** l'istituzione di corsi scolastici di tutti gli ordini di scuola nell'ambito del territorio regionale;
- **monitorare** l'attività svolta nei singoli Istituti di pena e nei Servizi Minorili della Basilicata da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
- **sostenere** ed ampliare l'offerta formativa di detti Centri, anche mediante il ricorso a finanziamenti comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali, comunicative e le competenze di base, quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
- **promuovere**, in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile, la formazione dei formatori tramite corsi di formazione congiunta fra operatori e conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto, indichino le linee progettuali ed operative per le attività future;

- indicare le priorità di eccellenza e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione formazione;
- favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra le Direzioni di istituti e servizi per adulti e per minori, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile, da un lato, ed i Centri Territoriali e le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. n. 230/00, la loro continuità nel tempo e, per quanto possibile, la riconferma, a richiesta, dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale esercitata;
- sostenere progetti che prevedano la presenza di mediatori culturali opportunamente formati e sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;
- incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione culturale ed artistica delle persone detenute a garanzia del rispetto delle potenzialità dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
- definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria e di facile consumo utilizzate dai corsisti, nonché per l'adozione di libri di testo o di sussidi didattici sostitutivi, in particolare quelli multimediali e attivabili per la FAD e l'autoformazione assistita.

Il Ministero della Giustizia si impegna:

- a comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile, i risultati della concertazione di cui al comma 2 dell'art. 41 del D.P.R. n. 230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti negli Istituti di pena e Servizi Minorili regionali, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa tra i 15/18 anni; comunica, altresì, la dislocazione dei corsi di scuola secondaria superiore, di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 230/00;
- ad adeguare alle esigenze didattiche le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei singoli Istituti per adulti e per minorenni;
- ad attuare negli Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna che eviti la sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza a corsi scolastici e professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del D.P.R. n. 230/00;
- a verificare la possibilità di individuare un Istituto o Sezione, nell'ambito regionale, da strutturare con funzione di polo orientativo, scolastico, universitario.

### **3 b. Formazione Professionale e Lavoro**

Gli interventi relativi alla formazione professionale e al lavoro, coinvolgono in eguale misura sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.

All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed il funzionamento della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all'art. 25 bis della L. 354/75, introdotto dalla L. 296/93.

Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Basilicata, per il tramite delle Province, ai sensi della L.R. 11 Dicembre 2003 n. 33 "Riordino del Sistema Formativo Integrato", si impegna ad assicurare uno stretto accordo tra i percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a

misure alternative e delle persone dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale. A tal fine, la Regione Basilicata si impegna ad utilizzare le informazioni e le conoscenze sulla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul territorio regionale, attraverso il collegamento tra gli organi competenti, pubblici e privati, presenti nella Regione.

Tale conoscenza sarà orientata a:

- attivare un servizio permanente di orientamento e di consulenza a favore dei detenuti, degli ammessi a misure alternative, nonché delle persone dimesse, mediante l'apertura di "Sportelli Lavoro" all'interno degli Istituti, gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell'ottica di quanto proposto nell'ambito del Progetto "Polaris";
- promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte connessione con la domanda, al fine di assicurare al detenuto e alla persona dimessa una reale opportunità di inserimento lavorativo;
- favorire la partecipazione di detenuti ammessi a lavoro all'esterno ex art. 21 legge 354/75, di soggetti in misure alternative, di persone dimesse, di minorenni sottoposti a misure cautelari o in "messa alla prova", come pure minori denunciati a piede libero, a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad appartenenti a fasce sociali deboli.

Per garantire tali finalità, la Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia:

- rendono disponibile ai detenuti, agli ammessi a misura alternativa e alle persone dimesse e ai minori sottoposti a provvedimenti penali, l'intera offerta formativa esterna al carcere e presente sul territorio regionale, utilizzando a tale scopo gli strumenti della normativa vigente;
- promuovono interventi di motivazione al lavoro, di orientamento e di sostegno all'integrazione a favore di soggetti adulti o minorenni detenuti, in misura alternativa o dimessi, come pure di minori sottoposti a misure cautelari, in messa alla prova o denunciati a piede libero ;
- promuovono l'integrazione fra le offerte di istruzione e di formazione, anche mediante l'attivazione di moduli trasversali;
- al fine di attivare un servizio permanente di orientamento e tutoring a favore degli ammessi al lavoro all'esterno, alle misure alternative e alle persone dimesse, concordano, promuovono e realizzano un percorso di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Basilicata, per operatori esterni, rivolto soprattutto a dipendenti o soci di cooperative sociali e a volontari, che, in stretta collaborazione con le Direzioni degli Istituti penitenziari e del Centro di Servizio Sociale per Adulti e dei Servizi Minorili, supportino concretamente le persone in fase di reinserimento.

Relativamente alle attività di avviamento al lavoro, la Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia si impegnano a:

- attivare servizi, gestiti anche con Enti locali, patronati e privato sociale – sportelli lavoro - di consulenza, orientamento e motivazione al lavoro, a favore di condannati e/o sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria adulti e minori, cui possono accedere anche le imprese e la cooperazione sociale per fornire informazioni su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la nascita di attività imprenditoriali;
- coordinare ed incrementare le forme di incentivazione (borse lavoro, tirocini, abbattimento degli oneri previdenziali) a favore delle imprese che assumono detenuti ammessi al lavoro all'esterno, a misure alternative e persone dimesse, come pure nei confronti di minori che transitano nell'area penale interna ed esterna; promuovere la diffusione, la conoscenza e l'applicazione c/o aziende pubbliche, private e cooperative sociali della Legge 193/00 – Legge Smuraglia; monitorare l'attuazione di detta legge a livello regionale;

- promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di lavorazioni interne agli istituti ;
- promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del P.O.R. Basilicata –Misure III, 1. B1. per l'inserimento di gruppi svantaggiati.

Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione dei ristretti, l'Amministrazione Regionale facilita le modalità di accesso a finanziamenti Comunitari, assicurandone adeguata informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati.

La Regione Basilicata si impegna, inoltre, a riservare e assegnare una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, intra ed extramurarie, gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in parte, detenuti, ammessi a misure alternative e persone dimesse e di minori in carico ai Servizi Minorili, anche a ciò indirizzando gli Enti locali.

Il Ministero della Giustizia, nel rispetto delle determinazioni degli organi competenti, favorisce l'ammissione al lavoro all'esterno e la fruizione di misure alternative di detenuti adulti e minori che abbiano maturato specifiche esperienze professionali o di formazione.

Il Ministero della Giustizia assicura, inoltre:

- gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro in ambito intramurario;
- l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring, alla formazione professionale, alle attività produttive;
- la stabilità, per quanto possibile, della popolazione penitenziaria per adulti impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4 degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00, ferme restando le deroghe necessarie per il settore minorile, stante la specificità di tale utenza e dei relativi provvedimenti giudiziari.

### **3 c. Religione**

Il Ministero della Giustizia e Regione Basilicata si impegnano a tutelare il diritto alla libertà di espressione religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e per minori, nei CPA e nelle Comunità Ministeriali, in particolare mediante:

- la facilitazione all'ingresso negli Istituti di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni dei riti, per detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00
- l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e culturale, a carattere interreligioso;
- la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei testi sacri delle principali confessioni religiose presenti in Italia.

### **3 d. Attività culturali, ricreative e sportive**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata promuovono, all'interno delle strutture, opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento personalizzato di cui all'articolo 1 della L. n. 354/75 e del DPR 448/88, che nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di determinate fasce di soggetti, così come previsto dall'art. 14 della stessa legge, creando così le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti Locali e promuovendo, altresì, il coinvolgimento degli organismi pubblici e privati e del Terzo Settore all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e minori.

Per tali iniziative saranno, inoltre, favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia nella fase programmatica che gestionale, e, in quanto possibile, la partecipazione congiunta di detenuti/e e minorenni/e su progetti specifici di intervento.

La Regione Basilicata nell'ambito della definizione del Piano Regionale per le attività culturali, di cui alla L.R. 22/88, si impegna a promuovere e sostenere progetti predisposti da Enti Locali o da soggetti pubblici e privati che abbiano la finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da parte di detenuti, o di inserire gli Istituti penitenziari per adulti e minorenni nell'ambito della offerta culturale rivolta al territorio (stagioni teatrali, cine o videoforum, conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private etc.)

### **3 e. Rapporti con la famiglia**

Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti previsti dall'Ordinamento Penitenziario ad integrazione delle attività trattamentali.

L'Amministrazione della Giustizia, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie di ordine giudiziario o di sicurezza, in attuazione del principio generale di territorializzazione dell'esecuzione penale, tenderà ad assegnare nell'ambito delle proprie strutture della Regione le persone detenute Lucane, adulti e minorenni, tenendo conto della residenza del nucleo familiare, onde favorire o ricostruire il rapporto diretto con la famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza, nonché, a favorire il rientro delle stesse da Istituti di altre Regioni e di quanti intendano stabilire la loro residenza nella Regione.

La Regione Basilicata, d'intesa con le Direzioni dei singoli Istituti di Pena e con le Direzioni dei Servizi Minorili, si impegna a sensibilizzare gli Enti Locali e a sostenere loro progetti, gestiti anche in collaborazione con organismi del Terzo Settore, che abbiano le seguenti finalità:

- istituire appositi servizi di informazione, orientamento ed ospitalità per familiari in visita a congiunti detenuti, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine agli Istituti di pena per adulti e minori;
- progettare, realizzare ed attrezzare all'interno degli Istituti gli spazi aperti per i colloqui con i familiari, di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. n. 230/00. tenendo presenti in modo particolare le esigenze dei figli minori delle persone detenute.

## **ART. 4**

### **Interventi specifici a favore di particolari situazioni**

Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per tutti i detenuti, senza distinzione di sesso, nazionalità e religione si ritiene necessario evidenziare i particolare problemi di cui sono portatori alcune fasce di detenuti, come le donne, gli stranieri gli autori di reati sessuali nei cui confronti è doveroso prevedere azioni aggiuntive e specifiche ad integrazione di quelle rivolte alla generalità dei detenuti.

#### **4 a. Donne**

La condizione delle detenute richiede una particolare attenzione, sia in riferimento agli specifici problemi legati al sesso, alla maternità e all'accudimento del figlio in situazione di detenzione, sia in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione si impegnano ad assicurare parità di trattamento alle detenute.

Negli istituti penitenziari dove sono presenti donne, la Regione Basilicata si impegna a garantire:

- la consulenza materno-infantile realizzata dai Consulenti Familiari delle Unità Sanitarie Locali;
- la formazione professionale: predisponendo in ciascun istituto appositi corsi di formazione;
- l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 della L. 354/75 modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata convengono sulla necessità di dare risposta adeguata alle esigenze poste dai minori da 0 a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.

L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e coordinamento affinché a tali minori sia garantito l'accesso ai servizi sanitari e socio-educativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la generalità della popolazione, assicurando il servizio di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni di volontariato.

#### **4 b. Stranieri**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata concordano nel porre in atto iniziative che rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri, nomadi ed apolidi, adulti e minorenni.

Le parti:

- si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili per tutti, i servizi interni offerti dall'Amministrazione Penitenziaria, dall'Amministrazione della Giustizia Minorile, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri soggetti, così come le possibilità di accedere alle alternative alla pena detentiva previste dall'Ordinamento penitenziario e dalle leggi vigenti;
- concordano nell'opportunità di valorizzare e agevolare i progetti che abbiano gli obiettivi di realizzare un servizio, interno al carcere, di mediazione culturale, di interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. n. 230/00, attraverso anche la creazione nei singoli Istituti, per adulti e minori, di "Sportelli per stranieri", con le finalità di svolgere un'azione di consulenza e informazione per i detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento domiciliare, documenti, etc.) per l'accesso al lavoro all'esterno e alle misure alternative, attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private esistenti;
- si impegnano a progettare un percorso formativo, con attestato finale rilasciato dalla Regione Basilicata, rivolto a persone di madre lingua, finalizzato alla creazione della figura di interprete/mediatore culturale nell'ambito della giustizia, prevedendo l'acquisizione di competenze specifiche nel linguaggio settoriale giudiziario e nel quadro normativo riguardante il procedimento penale e l'Ordinamento Penitenziario;
- si impegnano a realizzare e diffondere traduzioni dei singoli Regolamenti interni degli Istituti di pena per adulti e minori della Regione, in tutte le lingue parlate nel carcere dai detenuti stranieri. Il Ministero della Giustizia si impegna, dal canto suo, a promuovere la traduzione, la stampa e la diffusione nelle lingue sopra indicate, di estratti ampi e significativi del Codice penale, del Codice di Procedura penale, del D. Lgs. n. 286/98, del D.P.R. n. 309/90, del D.P.R. 448/88, dell'Ordinamento penitenziario e del relativo Regolamento di esecuzione e di ogni altra normativa vigente.

#### 4 c. Sex- Offenders

Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di gravi problematiche, a volte riconducibili a veri e propri stati patologici che comportano la necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Durante il periodo di restrizione potrebbero non essere trattati e curati per come avrebbero bisogno. I disturbi che presentano rischiano infatti un aggravamento con tutte le conseguenze prevedibili per i medesimi soggetti, non disgiunti da rischi notevoli di recidiva.

Per evitare che commettano nuovi e più gravi reati è necessario pertanto avviare dei progetti socio-terapeutici mirati a tale particolare fascia di utenza, aumentata numericamente in questi ultimi anni in modo rilevante.

Il Ministro della Giustizia e la Regione Basilicata si impegnano a collaborare al trattamento ed al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la programmazione di iniziative comuni a livello di formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti territoriali e a livello di servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei soggetti interessati.

I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di riferimento tra quelli preposti al trattamento dei minori non solo autori ma anche vittime di reati sessuali.

Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per quest'ultima tipologia di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche strutture di accoglienza mirate all'uso.

### ART. 5

#### Area penale minorile

La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse-dovere dello Stato in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i processi di crescita e sviluppo della persona.

Le parti affermano che, specie per l'individuo in età evolutiva, sono necessarie l'unitarietà e la globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni, delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.

Per garantire concretamente i diritti di tutti i minori, compresi quelli imputati di reato, occorre favorire una politica coordinata che affronti con una strategia globale la promozione degli stessi, elaborando comuni strategie per il loro concreto perseguimento.

#### 5 a. Territorializzazione della pena

Il D.P.R. n. 448/88 e il D.lgs. n. 272/89 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta deviante, anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte ed attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di responsabilizzazione rispetto al reato.

Facendo propri i criteri e le finalità di cui alla L. n. 285/97, le parti ricercheranno intese per il miglior utilizzo delle risorse stanziato, promuovendo una progettualità comune tra tutti i soggetti, istituzionali e non, che operano attivamente nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza, anche al fine di una efficace prevenzione del disagio adolescenziale.

Le parti, ognuno per la propria competenza, si impegnano ad attivare la partecipazione fattiva degli organismi del Terzo Settore presenti sul territorio, anche al fine di garantire la piena partecipazione dei minori alle attività da esse proposte.

### **5 b. Comunità per minori in area penale**

Le parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, a collaborare per monitorare la presenza sul territorio regionale di strutture comunitarie e gruppi appartamenti che accolgono minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, nonché giovani sottoposti a procedimento penale.

La Regione Basilicata si impegna in un'azione di ulteriore qualificazione della rete delle offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi.

### **5 c. Attività di sperimentazione**

Le parti si impegnano, in via sperimentale, a promuovere, in una provincia della Regione, attività di mediazione, al fine di prevenire situazioni di rischio di devianza, operando negli ambiti più significativi della vita relazionale del giovane, nonché a promuovere una cultura della mediazione che presti maggiore attenzione alle vittime del reato. Attivando processi di responsabilizzazione e di riapertura comunicativa fra le parti.

La Regione si impegnerà, altresì, a promuovere la formazione congiunta di operatori relativamente all'attività di mediazione.

Un ulteriore ambito di sperimentazione è costituito dagli interventi previsti dalla L. n. 66/96, recante "Norme contro la violenza sessuale". La Regione si impegna a promuovere la formazione congiunta degli operatori dei Servizi degli EE.LL., delle AA.UU.SS.LL. e del Ministero della Giustizia relativamente all'abuso sessuale sui minori e a sollecitare, presso le sedi competenti, l'adeguamento delle strutture interessate.

### **5 d. Formazione professionale ed avviamento al lavoro**

La Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia considerano la formazione professionale e l'avviamento al lavoro elementi fondamentali per la positiva costruzione dell'identità personale del soggetto in età evolutiva.

Considerato che molti dei minori sottoposti a procedimento penale presentano esperienze di abbandono scolastico o di dispersione scolastica, che rendono più difficile l'ingresso qualificato e gratificante nel mondo lavorativo, le parti si impegnano a sostenere attività di prevenzione di tali fenomeni.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata si impegnano a favorire l'accesso, sia per i minori sottoposti a misure cautelari che per i minori per i quali si elaborano o attuano progetti di messa alla prova (art. 28 DPR 448/88), a percorsi di recupero o a corsi di formazione professionale.

La Regione Basilicata si impegna a favorire la fruizione dei corsi professionali da parte dei minori sottoposti a procedimento penale attraverso un'ampia diffusione dell'offerta formativa e facilitandone l'accesso.

Al fine di sostenere l'avviamento al lavoro dei minori appartenenti alle fasce più deboli (minori stranieri, zingari, eccetera), le parti si impegnano ad incrementare forme di sostegno specifico (borse lavoro, abbattimento degli oneri sociali, sostegno del tutoring).

I progetti di formazione ed avviamento al lavoro saranno incentivati dalla Regione Basilicata anche attraverso la facilitazione delle modalità di accesso ai finanziamenti comunitari.

## 5 e. Altri interventi

La Regione Basilicata, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale di strutture residenziali per minori si impegna a:

- promuovere l'organizzazione di comunità in gestione mista con il Dipartimento Giustizia Minorile, così come previsto dall'art. 10 D. lgs. 272/89;  
Tali strutture possono prevedere la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e con una capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima dal punto di vista educativo significativo;
- organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei servizi della giustizia minorile e quelli delle strutture residenziali che ospitano minori dell'area penale;
- promuovere, di intesa con il Centro Giustizia Minorile, l'istituzione di strutture di accoglienza per minori abusati e loro madri;
- favorire un'azione di ulteriore qualificazione della rete, delle offerte residenziali e semi-residenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai progetti educativi, in particolare per i minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di tossicofilia. Nella fattispecie, le rette di mantenimento di detti minori sono a totale carico del Servizio Sanitario Regionale;
- applicare a favore dei minorenni, in quanto compatibili, le funzioni di intervento riferite alla popolazione adulta contenute nella presente intesa e non esplicitamente indicate in questo articolo.

## ART. 6

### Esecuzione penale esterna

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata:

- recepiscono la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (92) 16 del 19 Ottobre 1992;
- attribuiscono all'esecuzione penale all'esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento sociale dei condannati;
- si impegnano ad intervenire in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d'impulso, a predisporre iniziative e programmi d'intervento finalizzati ad agevolare i processi di reinserimento sociale;
- si impegnano a promuovere e a valorizzare le iniziative pubbliche e private di sostegno in favore di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione o a misure proprie della giurisdizione penale minorile, permettendo così una più ampia fruizione delle anzidette misure ed assicurando che tali iniziative si raccordino con l'attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.

In particolare, oltre a quanto già definito in tema di formazione professionale, di inserimento lavorativo e di contatti con il mondo esterno, si impegnano a sostenere:

- l'intervento degli Enti, anche attraverso l'indicazione di indirizzi operativi che garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misura penale esterna;
- l'azione degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi alle misure alternative e all'informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p., modificato dalla L. n. 165/98);
- la promozione di progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili da parte di soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore di ONLUS.

Inoltre le parti si impegnano:

- a sensibilizzare gli Enti Locali perché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per l'attuale sede del C.S.S.A. e dell'U.S.S.M., qualora non siano più adeguate, e per le sedi di prossima apertura in ambito provinciale anche nell'ottica della territorializzazione della pena;
- ad attuare programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità esterna, mirati a sostenere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione.

La Regione Basilicata si impegna a promuovere e sostenere progetti degli Enti Locali, gestiti anche in convenzione con soggetti privati, che prevedano servizi di accoglienza ed ospitalità per persone in permesso premio, in misura alternativa, dimesse, sottoposte a misure penali o cautelari e per donne con figli minori, prive di validi punti di riferimento familiare e sociale, in particolare per stranieri.

## **ART. 7**

### **Rapporti con la comunità esterna**

L'Amministrazione della Giustizia e la Regione Basilicata affermano e riconoscono la corresponsabilità rieducativa nei confronti dei condannati, e considerano come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità esterna.

Nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti locali il 10 Marzo 1994, il Protocollo d'intesa sottoscritto l'8 giugno 1999 dal Ministero della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia e da ultimo il protocollo d'intesa tra il D.A.P. – Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna e la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia firmato il 28 luglio 2003, si riconosce, in particolare, il ruolo importante che il volontariato e, più in generale, il Terzo Settore, possono esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale penitenziario ed in quello penale minorile.

Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo Settore può realizzare tra le strutture penitenziarie, i servizi territoriali, le risorse comunitarie.

Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo Settore, il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata si impegnano:

- A promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei penitenziari o sul territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione in grado di coinvolgere tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche riguardanti gli Istituti e i Servizi della Giustizia Minorile, e tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena, progettati anche in partnership con organismi del Terzo Settore;
- A monitorare ed a stimolare l'attuazione a livello locale delle intese stipulate dal Ministero della Giustizia con Associazioni ed Enti di carattere nazionale.

La Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per la parte di competenza, attraverso il Provveditore Regionale ed il Direttore del Centro di Giustizia Minorile, promuoveranno, inoltre opportune intese in vista del massimo coinvolgimento degli Enti Locali negli scopi della presente intesa.

Le parti si impegnano a favorire:

- La nascita e lo sviluppo di Comitati locali, quale ambito privilegiato di analisi, programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione detenuta; tali comitati vedranno la rappresentanza e la partecipazione di personale dell'Amministrazione penitenziaria, delle Amministrazioni locali, di organismi del Terzo Settore e delle realtà sociali

- ed economiche del territorio che abbiano un concreto interesse al perseguimento della finalità rieducative della pena;
- La formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti Locali per quanto riguarda l'assistenza penitenziaria e l'attuazione di programmi di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso azioni mirate;
  - La collaborazione sistematica tra il Servizio Sociale penitenziario per adulti e per minori, i Servizi Sociali territoriali ed il Terzo Settore, anche mediante la stipula di idonee convenzioni a livello locale fra i medesimi, al fine di realizzare in modo organico e coordinato interventi di reinserimenti sociale;
  - L'accesso alle risorse del territorio da parte delle vittime dei reati e dei loro familiari, come riconoscimento del ruolo significativo di questo tipo di problematica nell'ambito della cultura dell'esecuzione della pena. Nella stessa ottica le parti si impegnano a promuovere o a sostenere i progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili od iniziative di tipo volontario e benefico da parte di condannati in favore di enti o associazioni di pubblica utilità e senza scopo di lucro.

## **ART. 8** **Edilizia Penitenziaria**

Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti, nonché per assicurare condizioni di vita decorose agli operatori penitenziari, le parti si impegnano nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Basilicata, a ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.

Il Ministero della Giustizia assicurerà, in base alle disponibilità finanziarie, interventi di ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione Basilicata anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione.

La Regione Basilicata si impegna a sensibilizzare i Comuni sul cui territorio sono ubicate le strutture penitenziarie per adulti e per minori, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell'attività lavorativa di tutti gli operatori.

La Regione Basilicata si impegna, altresì, nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, ad introdurre ed aumentare le risorse finanziarie in favore dei Comuni sedi di strutture penitenziarie in genere, per adulti e per minori, al fine di facilitare i processi di integrazione nelle realtà locali del personale del Ministero della Giustizia.

## **ART. 9** **Giustizia riparativa: Attività di mediazione e assistenza alle vittime del delitto**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata recependo la raccomandazione n. (99)19, del Consiglio d'Europa e le dichiarazioni delle Nazioni Unite di Vienna Aprile 2000 e Aprile 2002, sull'importanza dello sviluppo di metodi non giudiziari di **composizione dei conflitti**, s'impegnano a favorire, in accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti.

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata concordano, altresì, sulla necessità di porre attenzione alle problematiche delle vittime del reato.

Si impegnano, pertanto, a promuovere, ciascuno per quanto di competenza, la crescita di una cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato.

La Regione Basilicata si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e realizzare in collaborazione con la Magistratura Minorile e di Sorveglianza, i Giudici di Pace, il Centro di Servizio Sociale per Adulti, l'Ufficio di Servizio Sociale per Minori, azioni di riconciliazione tra autori e vittime del reato, di riparazione del danno, avvalendosi del Volontariato, del Privato Sociale, del Terzo Settore anche attraverso attività gratuite a favore della collettività, Enti o Associazioni di Volontariato, da parte di condannati, in particolare in affidamento in prova al servizio sociale.

## **ART. 10** **Formazione congiunta degli Operatori**

Il Ministero della Giustizia e la Regione Basilicata riaffermano il comune impegno nell'organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile, degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo, secondo le indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti Locali il 10 Marzo 1994 .

Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni. A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del volontariato e del Terzo Settore che prestino la loro opera nei settori già indicati.

La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da rappresentanti del Terzo Settore, che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione congiunta, tenendo conto:

1. delle esigenze formative, informative e professionali del personale impegnato nel campo delle attività di risocializzazione;
2. delle tipologie di utenza, del loro modificarsi, delle caratteristiche socio-culturali del territorio.

Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del personale ad iniziative che possono rivestire interesse comune.

## **ART. 11** **Promozione del benessere del personale**

La Regione Basilicata ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza del ruolo degli operatori dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione sociale (alloggi, asili nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta), analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza, fermi restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.

## ART. 12 Scambi informativi

Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Basilicata di programmare gli interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a fornire semestralmente i dati aggiornati e riferiti al territorio della Regione relativi a.:

- 1) numero dei ristretti presenti negli Istituti di Pena per adulti e per minori della Regione, suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità e per area di provenienza (detenuti italiani);
- 2) indicazione delle presenze di detenuti adulti e minorenni residenti nella Regione Basilicata e ristretti in altri Istituti del territorio nazionale;
- 3) numero di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli Istituti per adulti e per minori;
- 4) numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione;
- 5) numero dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
- 6) numero dei tossicodipendenti presenti in ciascun Istituto per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna;
- 7) numero degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti per adulti e per minori ed in esecuzione penale esterna;
- 8) numero delle misure alternative concesse dal Tribunale di Sorveglianza adulti e minori di Potenza, con indicazione della provenienza intra od extramuraria;
- 9) numero delle istanze, nonché di permessi premio concessi dai Magistrati di Sorveglianza adulti e minori operanti in ambito regionale, e loro percentuale in rapporto alle istanze esaminate;
- 10) numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura alternativa, per Comune di fruizione della misura e per condizioni socio-lavorative;
- 11) numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, da fornire a cura del Centro per la Giustizia Minorile.

## ART. 13 Disposizioni operative per l'applicazione e la verifica del protocollo

Al fine di rendere concretamente operativa la presente "intesa" le parti convengono di affidare alla Commissione Regionale per la lotta alla devianza e alla criminalità il coordinamento, la programmazione, l'integrazione e la verifica degli interventi attuativi degli impegni assunti con la presente intesa.

Di tale organismo dovranno fare parte, almeno, quali membri effettivi:

**per la Regione Basilicata:**

- Il Presidente della Giunta Regionale e/o un suo delegato, che presiede la Commissione;

**per il Ministero della Giustizia:**

- Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e/o un suo delegato;
- Il Direttore del Centro di Giustizia minorile e/o un suo delegato

**per gli Enti Locali**

- Il Presidente dell'ANCI e/o un suo delegato;

**per il Terzo Settore**

- Il Presidente e/o un suo delegato;

**per il Volontariato**

- Il Presidente della Conferenza volontario Giustizia e/o un suo delegato;

Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata.

Le funzioni della Commissione Regionale in relazione alla presente intesa sono quelle di:

- a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente protocollo anche attraverso la stipula di appositi Protocollo operativi;
- b) definire, promuovere, attivare “progetti” per gli interventi su specifiche aree come previsto dal presente atto;
- c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
- d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell’azione congiunta delle parti;
- e) redigere una relazione semestrale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa, comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di osservazioni e proposte allo scopi di integrazioni o modifiche eventuali dell’intesa.

La relazione, accompagnata da un programma d’intervento congiunto, sarà inviata al Sig. Ministro della Giustizia, al Sig. Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e al Sig. Capo Dipartimento Giustizia Minorile e al Sig. Presidente della Regione Basilicata per le opportune valutazioni.

La Regione si impegna, in tempi brevi, a ricostituire con separato atto la Commissione Regionale sopra indicata, secondo le indicazioni contenute nel documento della Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni, gli Enti Locali ed il Volontariato approvato l’8 luglio 1993, il Ministero della Giustizia – PRAP e CGM – si impegnano a costituire le relative sottocommissioni di cui quella per l’area penale minorile prevista anche dall’art. 13 D.Lgs. 272/89.

La Commissione Regionale, nell’ambito delle aree d’intervento oggetto dell’intesa individuerà i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro integrati con funzioni specifiche.

Le parti s’impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione emanando direttive generali per la sua realizzazione.

Il Ministero della Giustizia nella persona del Sottosegretario di Stato alla Giustizia, On.le Jole SANTELLI, la Regione Basilicata, nella persona del suo Presidente Dr. Filippo BUBBICO, sottoscrivono il presente protocollo d’intesa con il quale si impegnano all’esecuzione di tutti gli atti consequenziali a quanto in premessa dichiarato.

Il presente atto è firmato in doppio originale.

**Potenza lì, 22.10.2004**

**IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE BASILICATA**  
- Arch. **FILIPPO BUBBICO** -  
*F.to Bubbico*

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
- On. **JOLE SANTELLI** -  
*F.to Jole Santelli*